



Circolare Mensile n. 9 di settembre 2020

SETTEMBRE 2020: NOVITÀ..... 2

1	Fatture elettroniche - Proroga del termine per l'adesione al servizio di consultazione - Servizio di quadratura e reinoltro	2
2	Credito d'imposta per la sanificazione - Determinazione della percentuale di fruizione effettiva e codice tributo per la compensazione	2
3	Credito d'imposta per i servizi digitali delle imprese editrici - Modalità e termini di presentazione delle domande	3
4	Credito d'imposta per le locazioni di immobili non abitativi - Ulteriori chiarimenti	3
5	Credito d'imposta per la locazione di botteghe e negozi - Ulteriori chiarimenti	4
6	<i>Welfare</i> aziendale - Erogazione mediante <i>voucher</i> - Trattamento IVA - Indetraibilità dell'imposta per il datore di lavoro.....	5

1	FATTURE ELETTRONICHE - PROROGA DEL TERMINE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - SERVIZIO DI QUADRATURA E REINOLTRO
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 23.9.2020 n. 311557, ha differito al 28.2.2021 il termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, introducendo, nel contempo, una nuova funzionalità dedicata ai soggetti che inviano e ricevono le fatture elettroniche mediante canali "web service".
1.1	DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE
	L'ulteriore proroga, dal 30.9.2020 al 28.2.2021, del termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei duplicati informatici delle fatture elettroniche è motivata, ancora una volta, dalla necessità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di operare gli interventi indispensabili per attuare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni dell'art. 14 del DL 124/2019, che prevede l'utilizzo di tutti i dati presenti nelle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate per le attività di loro competenza.
1.2	NUOVO SERVIZIO DI QUADRATURA E REINOLTRO
	Il provv. 23.9.2020 n. 311557 ha anche previsto l'introduzione di un servizio per i soggetti che trasmettono e ricevono le fatture elettroniche mediante "sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello «web service»", consistente nella quadratura e nel reinoltro dei documenti trasmessi da e verso il Sistema di Interscambio. In particolare l'operatore che riceve le fatture elettroniche, usufruendo del servizio di "report di quadratura" dei documenti scambiati con il Sistema di Interscambio, può chiederne la nuova trasmissione in caso di mancato recapito. In questo caso la data di ricezione del documento, fondamentale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, è quella in cui la fattura elettronica "è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione" (nuovo punto 4.3 del provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757).
2	CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI FRUIZIONE EFFETTIVA E CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 11.9.2020 n. 302831, è stata fissata al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dall'art. 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "decreto Rilancio") in relazione alle spese sostenute nel 2020.
2.1	AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D'IMPOSTA
	L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è quindi pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata (60% delle spese, con limite massimo del credito pari a 60.000,00 euro) moltiplicato per la suddetta percentuale del 15,6423%, troncando il risultato all'unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
2.2	UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
	Il credito d'imposta fruibile può essere utilizzato in compensazione nel modello F24: <ul style="list-style-type: none"> • indicando il codice tributo "6917", istituito con la ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2020 n. 52; • presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere indicato il valore "2020". Cessione del credito In alternativa all'utilizzo diretto, il credito spettante può essere ceduto a terzi.

3	CREDITO D'IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI DELLE IMPRESE EDITRICI - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	Con il DPCM 4.8.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 28.9.2020 n. 240, sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'art. 190 del DL19.5.2020 n. 34 (c.d. "decreto Rilancio"), destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici con determinati requisiti.
3.1	AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per i seguenti servizi digitali: <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione dei servizi di <i>server</i>, <i>hosting</i> e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale; • <i>information technology</i> di gestione della connettività.
3.2	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Per accedere all'agevolazione il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve presentare apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri: <ul style="list-style-type: none"> • dal 20.10.2020 al 20.11.2020; • esclusivamente in via telematica, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
3.3	RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA Qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili (pari a 8 milioni di euro), si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto (non rileva quindi l'ordine cronologico di presentazione delle domande). Il credito d'imposta è comunque riconosciuto nel rispetto della normativa comunitaria relativa agli aiuti <i>de minimis</i> .
3.4	ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI L'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito d'imposta, con il relativo importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito del Dipartimento entro il 31.12.2020.
3.5	UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97: <ul style="list-style-type: none"> • a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari; • presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
4	CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI NON ABITATIVI - ULTERIORI CHIARIMENTI
	Con due risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, introdotto dall'art. 28 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "decreto Rilancio").
4.1	CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONI NON ABITATIVE Si ricorda che l'art. 28 del DL 34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione

	<p>del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (salve alcune specifiche eccezioni). Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il credito d'imposta riguarda ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.</p>
4.2	<p>ACCESSO AL CREDITO PER LA SUBLOCAZIONE</p> <p>Con la risposta a interpello 15.9.2020 n. 356, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sebbene la norma agevolativa, nel definire l'ambito oggettivo del credito, faccia riferimento testualmente ai contratti di "locazione, di leasing o di concessione di immobili", senza includere espressamente la sublocazione, il contratto di sublocazione può accedere al credito, in quanto è un subcontratto che ripropone il medesimo schema contrattuale del contratto di locazione da cui dipende.</p> <p>Pertanto, in presenza delle condizioni individuate dall'art. 28 del DL 34/2020, sia il conduttore principale che il subconduttore possono accedere al credito (con riferimento, quindi, al medesimo immobile rispettivamente locato e sublocato).</p> <p>Esemplificando: se Tizio, che loca da Caio (proprietario), al canone di 1.000, un immobile che usa per la sua attività professionale, ne subloca una stanza a 200 a Sempronio, che la usa come studio professionale, in presenza dei requisiti di legge, sia Tizio che Sempronio possono accedere al credito d'imposta.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate non precisa, però, se Tizio possa conteggiare il credito (del 60%) sull'intero canone di 1.000, oppure se debba "tenere conto" del fatto di aver ricevuto da Sempronio un subcanone di 200, avendo, quindi sopportato un costo effettivo di 800. In altri termini, non è stato espressamente chiarito se Tizio (sublocatore/conduttore) debba conteggiare il credito d'imposta sul canone al lordo o al netto del canone di sublocazione percepito da Sempronio (subconduttore).</p>
4.3	<p>IRRILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE CATASTALE</p> <p>Nella risposta a interpello 16.9.2020 n. 364, l'Agenzia delle Entrate, confermando quanto riportato nella circ. 6.6.2020 n. 14, ribadisce che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del DL 34/2020 spetta a prescindere dall'accatastamento dell'immobile, purché esso sia destinato allo svolgimento delle attività indicate dalla norma (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo).</p> <p>Pertanto, in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma, il credito d'imposta può spettare anche ove l'immobile locato non sia accatastato o accatastabile (nel caso di specie si trattava di un immobile extraterritoriale di proprietà dello Stato Città del Vaticano).</p>
5	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI - ULTERIORI CHIARIMENTI</p>
	<p>Con due risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d'imposta per la locazione di botteghe e negozi, previsto dall'art. 65 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia").</p>
5.1	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI</p> <p>L'art. 65 del DL 18/2020 riconosce un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione, purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> <p>Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali; • essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
5.2	<p>ACCESSO AL CREDITO ANCHE PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE</p>

	<p>Nella risposta a interpello 7.9.2020 n. 318, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire del credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del DL 18/2020 con riferimento ai contratti aventi la medesima funzione economica del contratto di locazione "tipico", come il contratto di concessione di un immobile pubblico.</p> <p>L'Agenzia rileva, inoltre, che i chiarimenti forniti nella circ. 6.6.2020 n. 14 in relazione al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del DL 34/2020 sono applicabili, in quanto compatibili, anche al credito per botteghe e negozi.</p> <p>In particolare, in tale documento era stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riguardo all'applicazione del credito ai canoni derivanti dal contratto di "concessione", deve trattarsi di ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti; • il legislatore ha assimilato alla locazione anche l'ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di <i>leasing</i> operativo, poiché "questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione «tipico»".
5.3	<p>APPLICAZIONE A PIÙ IMMOBILI DIVERSAMENTE CLASSIFICATI</p> <p>Con la risposta a interpello 8.9.2020 n. 321, l'Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di applicazione del credito d'imposta per botteghe e negozi nel caso di canone di locazione relativo ad immobili appartenenti a diverse categorie catastali.</p> <p>Infatti, posto che il credito d'imposta di cui all'art. 65 del DL 18/2020 spetta esclusivamente in relazione agli immobili censiti nella categoria catastale C/1, nel caso in cui siano locati congiuntamente più immobili di cui uno solo sia di categoria catastale C/1, il credito non compete per l'intero canone, ma solo per la parte di canone riferibile a tale immobile.</p> <p>In particolare, la parte di canone riferibile agli immobili classificati come C/1 va determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili, con le modalità esplicitate nell'esempio n. 6 della circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2011 n. 26.</p> <p>Ad esempio, si ipotizzi un contratto di locazione di durata annuale avente ad oggetto due immobili con un corrispettivo complessivo annuo pari a 9.000,00 euro riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un immobile abitativo di categoria catastale A/3 con rendita pari a 700,00 euro; • un immobile ad uso non abitativo di categoria catastale C/1, che non è pertinenza dell'immobile abitativo, con rendita pari a 80,00 euro. <p>Il canone relativo all'immobile C/1, su cui può applicarsi il credito d'imposta (in presenza delle condizioni di legge), va determinato sulla base della rendita catastale attribuita allo stesso immobile, come di seguito indicato: $9.000 \times 80 / (700 + 80) = 923$.</p>
6	<p>WELFARE AZIENDALE - EROGAZIONE MEDIANTE VOUCHER - TRATTAMENTO IVA - INDETRAIBILITÀ DELL'IMPOSTA PER IL DATORE DI LAVORO</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10.9.2020 n. 338, si è pronunciata in merito al trattamento fiscale dei servizi di <i>welfare</i> aziendale acquistati da una società tramite un mandatario senza rappresentanza ed erogati ai dipendenti mediante <i>voucher</i>.</p> <p>Nello specifico, la società Alfa forniva servizi di <i>welfare</i> ai propri dipendenti tramite una piattaforma informatica gestita dalla società Beta. I dipendenti potevano selezionare sulla piattaforma servizi di <i>welfare</i> sia per esigenze proprie che dei propri familiari.</p> <p>Una volta operata la scelta, la piattaforma generava il "<i>welfare voucher</i>" che il beneficiario avrebbe potuto esibire al fornitore per ottenere la prestazione. Successivamente, la società Beta provvedeva ad effettuare il pagamento del servizio al fornitore in veste di mandatario senza rappresentanza, dietro corresponsione di una provvigione (<i>fee</i>) da parte di Alfa.</p>
6.1	<p>NON CONCORRENZA AL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE</p> <p>Sotto il profilo reddituale, viene riconosciuto che i <i>welfare voucher</i>, nel caso specifico,</p>

	<p>integrano i requisiti per l'applicazione del regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente previsto dall'art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR.</p>
6.2	<p>QUALIFICAZIONE COME BUONI-CORRISPETTIVO</p> <p>Sotto il profilo IVA, viene chiarito che i <i>welfare voucher</i> oggetto dell'istanza costituiscono buoni-corrispettivo ai sensi dell'art. 6-bis del DPR 633/72, salvo che incorporino operazioni escluse dalla disciplina dei <i>voucher</i> (es. titoli di trasporto, titoli di accesso, buoni sconto, ecc.). Si precisa, però, che la relativa qualificazione come "monouso" o "multiuso", ai fini della corretta fatturazione, deve essere valutata in funzione delle caratteristiche di ciascun <i>voucher</i>.</p>
6.3	<p>PROVVISTA FONDI ESCLUSA DA IVA</p> <p>Con riguardo alla provvista fondi erogata dal datore di lavoro al mandatario per l'acquisto dei servizi, l'Agenzia chiarisce che essa è esclusa da IVA purché da apposita documentazione emerga la sua destinazione esclusiva all'esecuzione del mandato.</p>
6.4	<p>PRO RATA IVA DEL MANDATARIO</p> <p>Viene altresì chiarito che il mandatario non può calcolare il <i>pro rata</i> di detrazione IVA tenendo conto del solo ammontare delle provvigioni percepite, dovendo includere anche le operazioni (fornitura di servizi di <i>welfare</i>) effettuate per conto del mandante.</p>
6.5	<p>DETRAZIONE IVA ESCLUSA SUI SERVIZI DI WELFARE</p> <p>Per quanto concerne la possibilità, da parte del datore di lavoro mandante, di detrarre l'IVA sui servizi di <i>welfare</i> acquistati tramite il mandatario, l'Agenzia risponde negativamente, in ragione del fatto che detti servizi sono erogati a titolo gratuito ai dipendenti in regime di esclusione IVA ex art. 3 co. 3 del DPR 633/72.</p> <p>Secondo l'Agenzia, dunque, mancherebbe, nel caso di specie, un nesso diretto e immediato tra l'acquisto dei servizi "a monte" e l'effettuazione, "a valle", di operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione.</p> <p>Inoltre, l'acquisto non può essere inquadrato neppure tra le spese generali del mandante, non essendo ravvisabile un nesso con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo. Infatti, le spese per i servizi di <i>welfare</i> non rappresenterebbero un elemento costitutivo del prezzo delle operazioni effettuate "a valle" dal soggetto passivo.</p> <p>Orientamento della giurisprudenza</p> <p>L'interpellante aveva richiamato, a sostegno della detraibilità dell'imposta, l'ordinanza della Corte di Cassazione 13.9.2018 n. 22332, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA assolta su alcune tipologie di servizi erogati ai dipendenti. Tuttavia, a parere dell'Agenzia, la portata delle affermazioni di tale ordinanza andrebbe circoscritte alle ipotesi in cui le spese sostenute a favore dei dipendenti presentino un collegamento con l'attività economica del datore di lavoro (es. trasporto gratuito dall'abitazione al luogo di lavoro), mentre nel caso in esame i servizi resi ai dipendenti e ai loro familiari non presentano tale connessione.</p>